



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 novembre 2008 (24.11)
(OR. en)**

15898/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0187 (COD)**

**TELECOM 202
COMPET 489
MI 459
CONSOM 181
CODEC 1581**

RELAZIONE

del: COREPER
al: CONSIGLIO

n. prop. Comm.: 13531/08 TELECOM 140 COMPET 357 MI 331 CONSOM 129 CODEC 1226
+ ADD1 +ADD2

n. doc. prec.: 14866/08 TELECOM 171 COMPET 424 MI 408 CONSOM 162 CODEC 1454

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica
- Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 23 settembre 2008 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.

2. La proposta prevede una proroga di tre anni del regolamento (CE) n. 717/2007 nonché ulteriori riduzioni delle tariffe massime per l'effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming in un altro Stato membro. La proposta stabilisce inoltre un tetto di 0,11 EUR (IVA esclusa) dei costi degli SMS in roaming inviati all'estero in ambito UE e un massimale per le tariffe all'ingrosso fissato a 0,04 EUR. La proposta cerca inoltre di pervenire a una maggiore trasparenza e concorrenza per i servizi di roaming dati, introducendo il principio della fatturazione al secondo per tutte le chiamate in roaming effettuate (a partire dal 31° secondo) e ricevute.

II. RISULTATI DEI LAVORI DEL COREPER

Le delegazioni hanno accolto generalmente con favore la proposta della Commissione, ritenendo che i vantaggi della proposta per i cittadini dell'UE, in particolare per quanto concerne la proposta riduzione dei costi per inviare e ricevere chiamate vocali e messaggi di testo all'estero nonché per quanto riguarda le previste disposizioni in materia di roaming dati.

Il 14 novembre 2008 il Coreper ha esaminato il testo di compromesso della presidenza, che in generale è stato accolto favorevolmente. Il testo risultante da tale esame è riportato nell'allegato del presente documento.

a. Questioni specifiche per un ulteriore esame

Tariffe per chiamate ed SMS in roaming:

Nel testo di compromesso della presidenza, gli articoli 3 e 4 trattano le tariffe all'ingrosso e al dettaglio per le chiamate in roaming regolamentate e gli articoli 4bis e 4ter trattano le tariffe all'ingrosso e al dettaglio per gli SMS in roaming regolamentati. In relazione a queste tariffe, alcune delegazioni sostengono che le cifre proposte dalla Commissione potrebbero essere ridotte in modo da avvicinarsi meglio ai costi effettivi sostenuti dagli operatori. Altre delegazioni, d'altra parte, sono del parere che le cifre dovrebbero essere aumentate in modo da consentire una maggiore concorrenza tra operatori e un periodo più lungo di adeguamento. Inoltre, una maggioranza di delegazioni accetta le cifre proposte dalla Commissione, ritenendo che tali cifre costituiscano già un delicato compromesso tra gli interessi dei consumatori e quelli degli operatori mobili.

Trasparenza e meccanismi di salvaguardia per i servizi di roaming dati regolamentati:

Le tariffe per i servizi di roaming dati sono elevate rispetto ai prezzi nazionali e la mancanza di trasparenza in questa materia si è tradotta in fatturazioni eccessive per i consumatori disinformati ("bollette esorbitanti"). Per porvi rimedio, alcune delegazioni sarebbero favorevoli alla regolamentazione delle tariffe al dettaglio, mentre altre condividono il parere della Commissione secondo cui sarebbe prematuro regolamentare questo nuovo mercato emergente e, in alternativa, gli interessi dei consumatori potrebbero essere meglio salvaguardati attraverso misure intese a favorire la trasparenza. A tale riguardo il testo di compromesso della presidenza include disposizioni volte a proteggere i consumatori: al fine di evitare "bollette esorbitanti", oltre alle informazioni sulle tariffe, gli operatori del paese di origine devono offrire a tutti i loro clienti in roaming l'opportunità di optare per un limite di interruzione del servizio. Qualora il cliente in roaming sta per raggiungere detto limite di interruzione del servizio, il cliente ne viene informato e potrebbe decidere di interrompere la sua connessione.

b. Riserve

Tutte le delegazioni mantengono una riserva generale sul testo e la Commissione ha emesso una riserva generale sulla proposta di compromesso della presidenza.

La proposta di compromesso della presidenza non elenca pertanto le singole riserve che le delegazioni possono avere su specifiche disposizioni del testo.

III. IL COMPITO DEL CONSIGLIO

Si invita il Consiglio a esaminare la proposta di compromesso della presidenza nella prospettiva dell'adozione dell'orientamento generale .

**VERSIONE CONSOLIDATA DELLA PROPOSTA CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO
(CE) N. 717/2007 RELATIVO AL ROAMING
(REGOLAMENTO RELATIVO AL ROAMING)**

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti pubbliche di
comunicazioni [...] mobili all'interno della Comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un
quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,¹
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,²
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,³
considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE,⁴ fissa dei limiti per le tariffe applicabili da parte degli operatori mobili, sia all'ingrosso sia al dettaglio, per la fornitura di servizi di roaming internazionale per chiamate vocali che si effettuano da e verso destinazioni all'interno della Comunità. Il regolamento stabilisce altresì norme volte ad accrescere la trasparenza dei prezzi e migliorare l'erogazione delle informazioni tariffarie agli utenti dei servizi di roaming intracomunitario.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32.

(2) Come previsto dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 717/2007, la Commissione ha svolto un'analisi per valutare se gli obiettivi del regolamento sono stati raggiunti ed esaminare l'andamento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di chiamate vocali e di trasmissione di dati, tra cui SMS ed MMS, includendovi se del caso raccomandazioni sulla necessità di regolamentare tali servizi. Nella relazione presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, contenuta nella comunicazione del **23 settembre** 2008⁵, la Commissione ha ritenuto conveniente estendere la validità del regolamento oltre il 30 giugno 2010.

(3) La Commissione ha inoltre rilevato l'opportunità di ampliare l'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 717/2007 per includervi la fornitura di servizi di roaming dati ed SMS all'interno della Comunità. Le caratteristiche specifiche dei mercati di roaming internazionali, che hanno reso necessaria l'adozione del regolamento (CE) n. 717/2007 e l'imposizione di obblighi agli operatori mobili relativamente alla fornitura di roaming vocale in tutta la Comunità, valgono anche per la fornitura di servizi di roaming SMS e dati sul territorio comunitario. Come per i servizi di roaming vocale, i servizi di roaming SMS e dati non vengono acquistati separatamente presso l'operatore del paese di origine, ma fanno parte di pacchetti più ampi acquistati dal consumatore al dettaglio, il che limita il gioco della concorrenza. Similmente, data la natura transfrontaliera dei servizi interessati, le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della tutela e della promozione degli interessi dei clienti di servizi mobili residenti nel territorio di loro competenza non sono in grado di controllare il comportamento degli operatori della rete ospitante, situati in altri Stati membri.

(4) Per questo motivo le autorità nazionali di regolamentazione, agendo nell'ambito del gruppo dei regolatori europei (ERG), nella risposta alla consultazione pubblica sulla revisione del regolamento (CE) n. 717/2007, hanno nuovamente chiesto alla Commissione di intervenire a livello comunitario in merito all'estensione della durata del regolamento e alla regolamentazione dei servizi di roaming per SMS e trasferimento dati.

⁵ []

(5) I dati relativi all'andamento delle tariffe per i servizi di roaming vocale nel territorio della Comunità dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 717/2007, compresi in particolare i dati raccolti dalle autorità nazionali di regolamentazione e comunicati ogni trimestre tramite il gruppo dei regolatori europei, non fanno prevedere che a partire dal giugno 2010, in assenza di regolamentazione, la concorrenza nel mercato al dettaglio e all'ingrosso possa essere sostenibile. I dati indicano che le tariffe al dettaglio e all'ingrosso quasi non si discostano dai limiti fissati dal regolamento (CE) n. 717/2007, al di sotto dei quali la concorrenza è minima.

(6) Vi sono rischi notevoli che a giugno 2010, con il venire meno delle salvaguardie regolamentari applicate ai servizi di roaming vocale intracomunitari all'ingrosso e al dettaglio ai sensi del regolamento (CE) n. 717/2007, in mancanza di pressione concorrenziale e dato l'interesse degli operatori mobili a massimizzare gli introiti derivanti da questi servizi, le tariffe del roaming intracomunitario all'ingrosso e al dettaglio **si attestino [...]** a livelli che non riflettono i costi connessi alla fornitura del servizio, compromettendo gli obiettivi del regolamento (CE) n. 717/2007. Pertanto, è opportuno estendere la validità del regolamento (CE) n. 717/2007 di ulteriori tre anni oltre il 30 giugno 2010, onde garantire il buon funzionamento del mercato interno continuando a far sì che ai consumatori non vengano imposte tariffe eccessive per i servizi di invio e ricezione di chiamate in roaming regolamentate e consentendo nel contempo lo sviluppo della concorrenza.

(7) Occorre che i livelli delle tariffe medie massime all'ingrosso per le chiamate in roaming regolamentate fissati dal regolamento (CE) n. 717/2007 continuino a diminuire durante il periodo di proroga del regolamento, riflettendo la diminuzione dei costi, comprese le tariffe di terminazione delle chiamate mobili regolamentate negli Stati membri, per garantire il buon funzionamento del mercato interno e continuare nel contempo a perseguire un duplice obiettivo: eliminare i prezzi eccessivi e consentire agli operatori di competere e portare avanti l'innovazione.

(8) È opportuno anticipare la data prevista per l'abbassamento dei limiti massimi di prezzo per le chiamate in roaming regolamentate all'ingrosso e al dettaglio dal 30 agosto al 1° luglio 2009, per garantire coerenza con l'introduzione degli obblighi relativi alle tariffe degli SMS regolamentati previsti dal presente regolamento. In questo modo gli utenti dei servizi di roaming vocale ed SMS potranno beneficiare delle nuove tariffe nel periodo di maggiore richiesta di questi servizi.

(8bis) Ove i limiti tariffari non siano espressi in euro, i limiti tariffari iniziali ai sensi degli articoli 3, 4bis, 4 ter, 6bis e i valori rivisti dei limiti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 e dell'articolo 4, paragrafo 2 dovrebbero essere determinati nella pertinente valuta applicando i tassi di cambio di riferimento pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alle date precisate nel presente regolamento. Ove non vi sia alcuna pubblicazione alla data precisata, i tassi di cambio di riferimento applicabili dovrebbero essere quelli pubblicati nella prima Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo tale data contenente i suddetti tassi di cambio di riferimento.

(9) Poiché il rispetto del limite tariffario all'ingrosso stabilito dal regolamento (CE) n. 717/2007 è misurato rispetto al prezzo medio all'ingrosso prevalente tra due operatori in un arco di 12 mesi, è opportuno chiarire che il periodo può essere più breve, ad esempio quando la data della prevista diminuzione del livello della tariffa media massima all'ingrosso è anteriore allo scadere del periodo di 12 mesi.

(10) Il fatto che alcuni operatori di reti mobili fatturino le chiamate in roaming all'ingrosso sulla base di intervalli minimi di durata che vanno fino a 60 secondi, e non al secondo, come normalmente avviene per altre interconnessioni all'ingrosso, crea una distorsione della concorrenza tra questi operatori e gli operatori che applicano metodi di fatturazione diversi e pregiudica l'applicazione coerente dei limiti ai prezzi all'ingrosso introdotti dal regolamento (CE) n. 717/2007. Ciò comporta inoltre spese aggiuntive che, incidendo sui costi all'ingrosso, influiscono negativamente sulle tariffe per i servizi di roaming vocale al dettaglio. È quindi opportuno esigere che gli operatori mobili applichino le tariffe per i servizi di roaming vocale regolamentato all'ingrosso secondo una fatturazione al secondo.

(11) Occorre che durante il periodo di estensione del regolamento i livelli massimi dell'eurotariffa per le chiamate effettuate e ricevute continuino a diminuire, come previsto per il periodo iniziale di applicazione del regolamento stesso, per riflettere la costante diminuzione delle tariffe mobili nazionali in generale e il persistente calo dei costi connessi alla fornitura di chiamate in roaming regolamentate. In tal modo si garantisce la continuità degli effetti del regolamento.

(12) Il presente regolamento aumenta lo scarto tra le tariffe massime all'ingrosso e al dettaglio per lasciare agli operatori un più ampio margine di competitività nei prezzi al dettaglio, creando così le condizioni più favorevoli per il formarsi di un mercato realmente competitivo.

(13) L'ERG ha riscontrato che l'adozione di intervalli di fatturazione superiori al secondo per i servizi di roaming al dettaglio ha causato l'aumento di una fattura tipo in eurotariffa del 24% circa per le chiamate effettuate e del 19% circa per le chiamate ricevute. Il gruppo ha affermato inoltre che questi aumenti costituiscono un costo occulto perché non sono trasparenti per la maggior parte dei consumatori. Per questo motivo, l'ERG ha raccomandato di agire tempestivamente affrontando il problema delle diverse metodologie di fatturazione dell'eurotariffa all'ingrosso.

(14) Il regolamento (CE) n. 717/2007 ha introdotto un approccio comune, l'eurotariffa, per assicurare che ai clienti in roaming non siano imposte tariffe eccessive per le chiamate in roaming regolamentate, ma le diverse unità di fatturazione utilizzate dagli operatori mobili hanno gravemente pregiudicato la sua applicazione uniforme. Ne consegue che, nonostante la natura comunitaria e transfrontaliera dei servizi di roaming all'interno dell'UE, la fatturazione delle chiamate in roaming regolamentate avviene secondo modalità divergenti che distorcono le condizioni della concorrenza nel mercato unico.

(15) È quindi opportuno introdurre una serie di norme comuni relative alle unità di fatturazione dell'eurotariffa al dettaglio, al fine di rafforzare ulteriormente il mercato unico ed offrire una protezione comune a tutti i consumatori dei servizi di roaming intracomunitari.

(16) I fornitori di chiamate in roaming regolamentate al dettaglio devono pertanto essere tenuti a fatturare le chiamate in eurotariffa al secondo, con l'unica possibilità di fatturare un costo iniziale minimo pari a non oltre 30 secondi per chiamata effettuata. In questo modo gli operatori copriranno eventuali costi ragionevolmente sostenuti per la connessione e potranno essere flessibili e più concorrenziali offrendo ai clienti costi minimi inferiori. Non è tuttavia giustificata la fatturazione di un costo minimo iniziale per le chiamate in eurotariffa ricevute, poiché il costo reale all'ingrosso viene fatturato al secondo ed eventuali costi di connessione sono già inclusi nelle tariffe di terminazione delle chiamate mobili.

(17) Per quanto riguarda i servizi di roaming SMS, i dati di mercato raccolti dall'ERG e dalla Commissione dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 717/2007 mostrano che in tutta la Comunità le tariffe all'ingrosso per questi servizi sono rimaste ampiamente stabili e non sono in correlazione con i costi effettivi. Come per i servizi di roaming vocale, la pressione concorrenziale non sembra sufficiente a spingere gli operatori a ridurre le tariffe all'ingrosso. Anche le tariffe per il roaming SMS al dettaglio sono rimaste perlopiù stabili, mostrando notevole variabilità e mantenendosi a livelli notevolmente più elevati rispetto ai servizi di SMS nazionali, senza chiare motivazioni.

(18) Così come per il roaming vocale, vi è un notevole rischio che regolamentando unicamente le tariffe all'ingrosso non si ottengano riduzioni delle tariffe per i clienti al dettaglio. D'altra parte, un'azione volta a ridurre il livello dei prezzi al dettaglio che non fosse accompagnata da una parallela riduzione dei costi all'ingrosso rischierebbe di compromettere la situazione di taluni operatori, in particolare quelli più piccoli, aumentando il rischio di una compressione dei prezzi.

(19) Inoltre, per via della particolare struttura del mercato del roaming e della sua natura transfrontaliera, il quadro normativo del 2002 non ha fornito alle autorità nazionali di regolamentazione gli strumenti adeguati ad affrontare efficacemente i problemi della concorrenza da cui derivano i prezzi elevati, all'ingrosso come al dettaglio, per i servizi di roaming SMS. Questa situazione non garantisce il buon funzionamento del mercato interno ed occorre perciò modificarla.

(20) Nella risposta alla consultazione pubblica della Commissione sul riesame del funzionamento del regolamento (CE) n. 717/2007, l'ERG ha affermato inoltre di ritenere necessaria una regolamentazione del roaming SMS, sia all'ingrosso sia al dettaglio, per conformare le tariffe ai costi ed avvicinarle ai prezzi nazionali. Il gruppo dei regolatori ha concluso che converrebbe intervenire con misure analoghe a quelle adottate per il roaming vocale. In particolare, ha raccomandato di introdurre un tetto per la tariffa media all'ingrosso imposta da un operatore all'altro per il roaming SMS e di modificare gli obblighi relativi all'eurotariffa per includere un'offerta di roaming SMS ad una tariffa non superiore al tetto massimo stabilito.

(21) È opportuno perciò imporre obblighi relativi ai servizi di SMS in roaming regolamentati all'ingrosso affinché le tariffe all'ingrosso riflettano in modo più realistico i costi effettivi di fornitura del servizio e, a livello delle tariffe al dettaglio, per proteggere gli interessi dei consumatori.

(22) Occorre che gli obblighi di regolamentazione entrino in vigore nel più breve tempo possibile, pur concedendo agli operatori interessati un periodo ragionevole per conformarsi adattando i prezzi e le offerte di servizi.

(23) L'approccio più efficace e proporzionato per regolare il livello dei prezzi per gli SMS in roaming regolamentati all'ingrosso consiste nello stabilire, a livello comunitario, tariffe medie massime all'ingrosso per ogni SMS inviato da una rete ospitante. La tariffa media all'ingrosso deve applicarsi tra due operatori mobili all'interno della Comunità per un periodo di tempo determinato.

(24) Il limite tariffario all'ingrosso per gli SMS in roaming regolamentati deve comprendere tutti i costi sostenuti dal fornitore del servizio all'ingrosso, compresi, tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e il costo di terminazione non recuperato per gli SMS in roaming sulla rete ospitante. Occorre pertanto proibire ai fornitori di servizi di SMS in roaming regolamentati all'ingrosso di introdurre tariffe separate per la terminazione degli SMS in roaming sulla loro rete, per assicurare un'applicazione coerente delle misure previste dal presente regolamento.

(25) L'approccio più efficace e proporzionato per regolamentare il livello delle tariffe per gli SMS in roaming sul territorio comunitario al dettaglio è prevedere l'obbligo, per gli operatori mobili, di offrire ai clienti di roaming un'eurotariffa SMS che non superi un limite massimo prestabilito. L'eurotariffa SMS deve essere fissata ad un livello tale da garantire all'operatore un margine sufficiente, rispecchiando nel contempo in misura più realistica i costi connessi alla fornitura del servizio al dettaglio.

(26) Questo approccio regolamentare deve assicurare che le tariffe al dettaglio per gli SMS in roaming regolamentati rispecchino i costi effettivi di fornitura del servizio più realisticamente di quanto avviene ora. L'eurotariffa SMS massima che può essere offerta ai clienti in roaming deve quindi consentire un margine ragionevole rispetto ai costi sostenuti per la fornitura di SMS in roaming regolamentati, stimolando al tempo stesso la concorrenza tra gli operatori che potrebbero differenziare le offerte e adattare le loro strutture tariffarie alle condizioni di mercato e alle preferenze dei consumatori. Questo approccio regolamentare non si applica ai servizi di SMS a valore aggiunto.

(27) I clienti in roaming non devono essere tenuti a pagare costi aggiuntivi per la ricezione di un SMS in roaming regolamentato mentre si collegano in roaming ad una rete ospitante, perché i costi di terminazione sono già compensati dalla tariffa al dettaglio applicata all'invio di un SMS in roaming.

(28) È opportuno che l'eurotariffa SMS si applichi ad ogni cliente di roaming, nuovo o esistente, che non ha scelto, o non sceglie, deliberatamente una tariffa roaming SMS speciale o un pacchetto di servizi roaming comprendente servizi SMS in roaming regolamentati.

(29) Per garantire la connettività da punto a punto e l'interoperabilità per i clienti in roaming dei servizi SMS in roaming regolamentati, le autorità nazionali di regolamentazione devono intervenire tempestivamente in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)⁶ e su basi coordinate, nonché in conformità alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 717/2007 e dell'articolo 21 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro),⁷ qualora un operatore di reti mobili terrestri stabilito in uno Stato membro lamentasse presso la propria autorità nazionale di regolamentazione il fatto che i propri abbonati non sono in grado di inviare o ricevere SMS in roaming regolamentati da o verso abbonati di una rete mobile terrestre di un altro Stato membro in seguito al mancato accordo tra i due operatori interessati.

⁶ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

⁷ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(30) Un SMS è un breve messaggio di testo (Short Message Service), composto principalmente da caratteri alfanumerici (ma che può contenere anche caratteri grafici), che può essere inviato e ricevuto da telefoni mobili **o fissi** o altri dispositivi mobili **o fissi** tra numeri di telefonia mobile **e/o fissa** assegnati conformemente ad un piano di numerazione nazionale. Un SMS si differenzia chiaramente da messaggi di altro tipo, come MMS o messaggi di posta elettronica. Per garantire che non venga meno l'efficacia del regolamento e che gli obiettivi siano pienamente raggiunti, è necessario vietare modifiche che differenzino gli SMS in roaming dagli SMS nazionali.

(31) I dati raccolti dalle autorità nazionali di regolamentazione indicano che le tariffe medie all'ingrosso per i servizi di roaming dati imposte dagli operatori della rete ospitante ai fornitori delle reti d'origine dei clienti roaming sembrano diminuire progressivamente, pur mantenendosi a livelli elevati.

(32) Destano preoccupazione i livelli elevati dei prezzi al dettaglio per i servizi di roaming dati, che indicano come la concorrenza in questo settore non sia sufficiente; tuttavia, a differenza di quanto accade per i servizi di roaming vocale ed SMS, nel mercato al dettaglio di roaming dati vi è pressione concorrenziale perché i clienti, all'estero, possono accedere ai servizi di dati in maniera alternativa, ad esempio tramite i punti di accesso ad internet senza fili pubblici e gratuiti che non richiedono di disporre di un numero di telefono. Sarebbe pertanto prematuro, in questa fase, regolamentare le tariffe al dettaglio.

(33) È tuttavia opportuno introdurre misure volte a migliorare la trasparenza delle tariffe al dettaglio per i servizi di roaming dati, in particolare per eliminare il problema delle bollette esorbitanti, che costituisce un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno, e per offrire ai clienti gli strumenti necessari a controllare e contenere la spesa sostenuta per tali servizi.

(34) In particolare, è opportuno che gli operatori mobili offrano ai clienti in roaming informazioni personalizzate in merito alle tariffe applicate ai servizi di roaming dati non appena essi avviano un servizio di questo tipo all'ingresso in un altro Stato membro. L'informazione deve essere inviata al telefono mobile o altro dispositivo mobile nella maniera ritenuta più facilmente ricevibile e comprensibile.

(35) Inoltre, per evitare bollette esorbitanti gli operatori mobili **dovrebbero definire uno o più tetti massimi di spesa mensili per le spese non pagate per i servizi di roaming dati ("limite di interruzione del servizio") che dovrebbero offrire** gratuitamente a tutti i clienti in roaming [...] quando si stanno avvicinando al limite previsto. **Al fine di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, uno di questi tetti massimi di spesa mensile offerto non deve superare EUR 50 (al netto dell'IVA). Ai clienti in roaming viene data l'opportunità di optare per uno qualsiasi di detti tetti massimi di spesa mensili nell'ambito di un periodo di tempo ragionevole o di scegliere di non averne nessuno. I clienti in roaming che non hanno fatto una scelta esplicita nell'arco temporale precisato dovrebbero essere collocati automaticamente in un "limite d'interruzione del servizio" di EUR 50 (al netto dell'IVA). I clienti in roaming devono, in ogni momento dopo la scelta iniziale, avere la possibilità di optare per un "limite di interruzione del servizio" offerto da un altro fornitore del paese d'origine, o al contrario di scegliere di rinunciare al "limite di interruzione del servizio" precedentemente scelto.** Una volta raggiunto [...] **il** limite prefissato, il servizio di roaming dovrebbe essere interrotto a meno che il cliente ne richieda esplicitamente la continuazione.

(36) Queste misure mirate alla trasparenza devono essere considerate la tutela minima per i clienti di roaming e non devono precludere agli operatori mobili di offrire una vasta gamma di altri strumenti per aiutare i clienti a prevedere e controllare la spesa per i servizi di roaming dati. Numerosi operatori, ad esempio, hanno cominciato a proporre nuovi piani tariffari al dettaglio forfettari che consentono di utilizzare servizi di roaming dati ad un prezzo specifico e per un dato periodo di tempo fino ad un limite equo in termini di volume. Similmente, altri operatori stanno sviluppando sistemi che consentono ai clienti di ricevere in tempo reale aggiornamenti sulla spesa accumulata per il roaming dati. Per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, le norme armonizzate devono rispecchiare questi sviluppi sui mercati nazionali.

(37) Il persistere di tariffe elevate all'ingrosso per i servizi di roaming dati è imputabile in primo luogo alle tariffe elevate applicate all'ingrosso dagli operatori delle reti non preferite. Esse dipendono a loro volta dalle limitazioni alla direzione del traffico, che non incentivano gli operatori a diminuire unilateralmente i prezzi standard all'ingrosso perché il traffico viene ricevuto indipendentemente dalla tariffa applicata. Ne risulta una grande variabilità dei costi all'ingrosso. In alcuni casi i prezzi del roaming dati all'ingrosso applicabili alle reti non preferite sono 30 volte superiori rispetto a quelli applicati alla rete preferita. Queste eccessive tariffe all'ingrosso per i servizi di roaming dati comportano una notevole distorsione della concorrenza tra operatori mobili all'interno della Comunità, che pregiudica il buon funzionamento del mercato interno. Esse inoltre impediscono ai fornitori nazionali di prevedere i propri costi all'ingrosso ed offrire quindi ai clienti pacchetti con prezzi al dettaglio trasparenti e competitivi. Poiché le autorità nazionali di regolamentazione non sono in grado di affrontare questi problemi in modo efficace a livello nazionale, è opportuno fissare un limite per i prezzi all'ingrosso dei servizi di roaming dati. Tale limite deve essere posto ad un livello di tutela ben al di sopra dei prezzi all'ingrosso più bassi attualmente disponibili sul mercato, per incoraggiare condizioni competitive e consentire un migliore funzionamento del mercato interno a vantaggio dei consumatori.

(38) Per riflettere gli sviluppi del mercato e il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche applicabile occorre parlare di "reti pubbliche di comunicazione" anziché di "reti pubbliche di telefonia". Per garantire uniformità, l'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) deve essere modificato di conseguenza.

(39) Scopo del presente regolamento è modificare il regolamento (CE) n. 717/2007 e la direttiva 2002/21/CE al fine mantenere e sviluppare ulteriormente un insieme di norme comuni che assicuri che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazione mobile in viaggio all'interno della Comunità non paghino prezzi eccessivi per i servizi di roaming intracomunitario (chiamate vocali, SMS o trasferimento di dati), contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno e tutelando i consumatori senza pregiudicare la concorrenza tra gli operatori di telefonia mobile; poiché tale scopo non può essere raggiunto dagli Stati membri in modo sicuro, armonizzato e tempestivo ed è dunque meglio raggiungibile a livello comunitario, la Comunità può adottare le necessarie modifiche in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In conformità al principio di proporzionalità stabilito in detto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto è opportuno e necessario per raggiungere tali obiettivi.

(40) Tale approccio comune dovrebbe essere istituito per un periodo di tempo limitato. Il presente regolamento può, alla luce di un riesame che deve essere effettuato dalla Commissione, essere prorogato o modificato. È necessario che la Commissione esamini l'efficacia del regolamento (CE) n. 717/2007 modificato dal presente regolamento e il contributo che esso fornisce all'applicazione del quadro normativo e al buon funzionamento del mercato interno, tenendo presente l'impatto del presente regolamento sui piccoli operatori di comunicazioni mobili nella Comunità e la loro posizione nel mercato del roaming intracomunitario.

(41) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 717/2007 e la direttiva 2002/21/CE di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un approccio comune destinato a garantire che gli utenti delle reti pubbliche di **comunicazioni** [...] mobili che viaggiano all'interno della Comunità non paghino prezzi eccessivi per i servizi vocali di roaming intracomunitario **quando effettuano e ricevono chiamate, inviano e ricevono SMS e utilizzano servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto**, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno e conseguendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori, salvaguardando la concorrenza tra gli operatori mobili e preservando gli incentivi all'innovazione e la scelta dei consumatori.

Il regolamento fissa le norme relative alle tariffe che gli operatori mobili possono addebitare per la fornitura di servizi di roaming intracomunitario per chiamate vocali **ed SMS** a partire da e verso destinazioni all'interno della Comunità **e per servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto utilizzati in roaming dai clienti che si collegano alla rete di comunicazioni mobili di un altro Stato membro**. [...] Esso si applica sia alle tariffe praticate all'ingrosso tra operatori di rete e, **se del caso**, alle tariffe praticate al dettaglio dai fornitori del paese d'origine.

2. Il presente regolamento fissa altresì norme volte ad accrescere la trasparenza dei prezzi e migliorare l'erogazione di informazioni tariffarie agli utenti dei servizi di roaming intracomunitario.

3. Il presente regolamento costituisce una misura specifica a norma dell'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva quadro.

4. I limiti tariffari di cui al presente regolamento sono espressi in euro. Ove le tariffe di cui agli articoli 3, [...] 4 bis, 4 ter e all'articolo 6 bis, paragrafo 4, siano espresse in altre valute, i limiti tariffari iniziali ai sensi di tali articoli sono determinati in tali valute applicando, **nel caso degli articoli 3 e 4**, i tassi di cambio di riferimento vigenti alla data del 30 giugno 2007 e, **nel caso degli articoli 4 bis, 4 ter e dell'articolo 6 bis, paragrafo 4, applicando i tassi di cambio di riferimento [...] pubblicati il 6 maggio 2009**, dalla Banca centrale europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Ai fini delle successive riduzioni dei limiti tariffari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2, i valori rivisti sono determinati applicando i tassi di cambio di riferimento pubblicati un mese prima della data a decorrere dalla quale si applicano tali valori.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva accesso, all'articolo 2 della direttiva quadro e all'articolo 2 della direttiva servizio universale.

2. In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, s'intende per:

- a) "eurotariffa", qualsiasi tariffa non superiore alla tariffa massima di cui all'articolo 4, che un operatore del paese d'origine può applicare per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata, in conformità del predetto articolo;
- b) "fornitore del paese d'origine", un'impresa che fornisce a un cliente in roaming i servizi di **comunicazioni [...] mobili pubbliche terrestri** attraverso la sua propria rete o in qualità di operatore o rivenditore di rete mobile virtuale;
- c) "rete d'origine", una rete pubblica di **comunicazioni [...] mobili terrestri** situata in uno Stato membro ed utilizzata da un fornitore del paese d'origine per la fornitura di servizi di **comunicazioni [...] mobili pubbliche terrestri** ad un cliente in roaming;
- d) "roaming intracomunitario", l'utilizzo di un telefono mobile o di un'altra apparecchiatura da parte di un cliente in roaming all'interno della Comunità per effettuare o ricevere telefonate, **oppure inviare o ricevere messaggi SMS o utilizzare servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto**, mentre si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la sua rete d'origine, in virtù di accordi tra l'operatore della rete d'origine e l'operatore della rete ospitante;
- e) "chiamata in roaming regolamentata", una chiamata di telefonia vocale mobile effettuata da un cliente in roaming, a partire da una rete ospitante verso una rete **di comunicazioni [...] pubblica** all'interno della Comunità, o ricevuta da un cliente in roaming, a partire da una rete **di comunicazioni [...] pubblica** all'interno della comunità e destinata a una rete ospitante;
- f) "cliente in roaming", il cliente di un fornitore di servizi **di comunicazioni [...] mobili pubbliche terrestri** attraverso una rete pubblica mobile terrestre situata nella Comunità, il cui contratto o accordo con il fornitore del paese d'origine gli consenta di utilizzare un telefono mobile o un'altra apparecchiatura per effettuare o ricevere chiamate, **oppure inviare o ricevere messaggi SMS o utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto** sulla rete ospitante, in virtù di accordi tra l'operatore della rete d'origine e l'operatore della rete ospitante;

- g) "rete ospitante", la rete pubblica **di comunicazioni** [...] mobili terrestri situata in uno Stato membro diverso da quello della rete d'origine e che consente a un cliente in roaming di effettuare o ricevere chiamate, **inviare o ricevere SMS o utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto** in virtù di accordi con l'operatore della rete d'origine;"
- h) "eurotariffa SMS", qualsiasi tariffa non superiore alla tariffa massima di cui all'articolo 4 [...] **bis** che un operatore del paese d'origine può applicare per la fornitura di SMS in roaming regolamentati, in conformità del predetto articolo;
- i) "SMS", un breve messaggio di testo composto principalmente da caratteri alfanumerici che può essere inviato e ricevuto tra numeri di telefonia mobile e/o fissa assegnati conformemente ad un piano di numerazione nazionale;
- j) "SMS in roaming regolamentato", un SMS inviato da un cliente in roaming a partire da una rete ospitante verso una rete di comunicazioni pubbliche all'interno della Comunità, o ricevuto da un cliente in roaming a partire da una rete di comunicazioni pubbliche all'interno della comunità e destinato a una rete ospitante;
- k) "servizio di roaming dati regolamentato", un servizio di roaming che consente a un cliente in roaming connesso alla rete ospitante tramite il suo telefono mobile o un'altra apparecchiatura mobile di trasmettere e ricevere dati a commutazione di pacchetto. Il servizio di roaming dati regolamentato non include la trasmissione o la ricezione di chiamate in roaming regolamentate o di SMS regolamentati, ma comprende la trasmissione e la ricezione di messaggi MMS (Multimedia Messaging Service).

Articolo 3

Tariffe all'ingrosso per l'effettuazione di chiamate in roaming regolamentate

1. La tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare all'operatore di una rete d'origine del cliente in roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non può superare l'importo di 0,30 EUR al minuto.

2. Questa tariffa media all'ingrosso si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima della **fine del periodo di applicazione di una tariffa media all'ingrosso di cui al presente paragrafo** o della scadenza del presente regolamento. Il limite della tariffa media all'ingrosso scende a EUR 0,28 e EUR 0,26 **rispettivamente il 30 agosto 2008 e il 1° luglio [...]2009 e scende ulteriormente a EUR 0,23, EUR 0,20 e EUR 0,17 rispettivamente il 1° luglio 2010, il 1° luglio 2011 e il 1° luglio 2012.**

3. La tariffa media all'ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all'ingrosso derivanti dal roaming per il numero totale di minuti all'ingrosso in roaming venduti per la fornitura di chiamate intracomunitarie all'ingrosso in roaming dal relativo operatore durante il periodo in questione. L'operatore della rete ospitante è autorizzato a operare una distinzione tra le tariffe di punta e le tariffe fuori punta.

Tuttavia, a decorrere dal 1° luglio 2009 la tariffa media all'ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all'ingrosso derivanti dal roaming per il numero totale di minuti all'ingrosso in roaming effettivamente utilizzati per la fornitura di chiamate intracomunitarie all'ingrosso in roaming dal relativo operatore durante il periodo in questione, aggregati in base ai secondi.

Articolo 4

Tariffe al dettaglio per le chiamate in roaming regolamentate

1. Il fornitore del paese di origine rende disponibile e offre attivamente a tutti i suoi clienti in roaming, secondo modalità chiare e trasparenti, un'eurotariffa di cui al paragrafo 2. Tale eurotariffa non comporta alcun abbonamento associato o altri costi fissi o ricorrenti e può essere combinata con qualunque tariffa al dettaglio.

Nel formulare tale offerta, detto fornitore rammenta a tutti i suoi clienti in roaming che abbiano scelto una specifica tariffa o pacchetto tariffario di roaming anteriormente a 30 giugno 2007, le condizioni vigenti per tale tariffa o pacchetto.

2. L'importo al dettaglio (al netto dell'IVA) dell'eurotariffa, che un fornitore del paese d'origine può applicare ai suoi clienti in roaming per la fornitura di chiamate regolamentate in roaming, può variare per ogni chiamata in roaming ma non supera gli EUR 0,49 al minuto per le chiamate in uscita e 0,24 EUR per quelle in entrata. Il tetto massimo diminuisce a 0,46 EUR e a 0,43 EUR per le chiamate in uscita, e a 0,22 EUR e 0,19 EUR per le chiamate in entrata, rispettivamente il 30 agosto 2008 e il 1° luglio [...] 2009. **Il tetto massimo diminuisce ulteriormente a EUR 0,40, EUR 0,37, e EUR 0,34 per le chiamate in uscita e a EUR 0,16, EUR 0,13 e EUR 0,10 per le chiamate in entrata, rispettivamente il 1° luglio 2010, il 1° luglio 2011 e il 1° luglio 2012.**

A decorrere dal 1° luglio 2009 per la fornitura di tutte le chiamate in roaming a cui si applica l'eurotariffa, sia in entrata che in uscita, il fornitore del paese d'origine impone ai clienti in roaming una tariffa calcolata al secondo.

In deroga al secondo comma, il fornitore del paese d'origine può applicare alle chiamate soggette a eurotariffa un periodo iniziale minimo non superiore a 30 secondi.

3. A tutti i clienti in roaming è offerta una tariffa di cui al paragrafo 2.

Tutti i clienti in roaming già esistenti devono avere la possibilità, entro il 30 luglio 2007, di optare deliberatamente per un'eurotariffa o per qualsiasi altra tariffa di roaming e dev'essere concesso un periodo di due mesi entro cui comunicare la scelta effettuata al fornitore del paese d'origine. La tariffa richiesta va attivata entro un mese dal ricevimento della domanda del cliente da parte del fornitore del paese di origine.

Ai clienti in roaming che non abbiano comunicato alcuna scelta entro il precitato bimestre si applica automaticamente un'eurotariffa di cui al paragrafo 2.

Tuttavia, ai clienti in roaming che, anteriormente al 30 giugno 2007, avessero già scelto deliberatamente una specifica tariffa o pacchetto tariffario di roaming diversi dalla tariffa di roaming che verrebbe loro assegnata in assenza della suddetta scelta, e che non esprimono la loro scelta ai sensi del presente paragrafo, continua ad applicarsi la tariffa o il pacchetto tariffario scelti in precedenza.

4. Ogni cliente in roaming può chiedere, in qualsiasi momento successivo al termine del periodo di cui al paragrafo 3, di passare a una eurotariffa o di rinunciare. Ogni cambiamento deve avvenire entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta e gratuitamente, nonché senza comportare alcuna condizione o restrizione alle altre clausole di abbonamento, **ad eccezione del caso in cui il cliente in roaming che desidera passare ad un'eurotariffa abbia sottoscritto l'abbonamento ad un pacchetto roaming speciale che comprende più di un servizio (ad esempio roaming vocale, SMS e/o dati), in tal caso il fornitore del paese d'origine può chiedere al cliente di rinunciare ai vantaggi degli altri elementi del pacchetto.** Un fornitore del paese di origine può ritardare [...] un cambiamento fintantoché la precedente tariffa di roaming non sia stata in vigore per un determinato periodo minimo, il quale non può comunque superare i tre mesi.

Articolo 4 bis

Tariffe all'ingrosso per gli SMS in roaming regolamentati

- 1. A decorrere dal 1° luglio 2009 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare all'operatore di una rete d'origine del cliente in roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato a partire da quella rete ospitante non può superare l'importo di EUR 0,04 per SMS.**
- 2. Tale tariffa media all'ingrosso si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima della scadenza del presente regolamento.**
- 3. La tariffa media all'ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all'ingrosso percepiti dall'operatore della rete ospitante da ogni operatore di rete d'origine per la raccolta e l'invio di SMS in roaming regolamentati intracomunitari nel periodo di riferimento per il numero totale di tali SMS raccolti e trasmessi per conto del relativo operatore di rete d'origine durante il periodo in questione.**
- 4. L'operatore di una rete ospitante non applica [...] all'operatore di una rete d'origine del cliente in roaming alcun altro costo, oltre alla tariffa di cui al paragrafo 1, per la terminazione di un SMS in roaming regolamentato inviato ad un cliente in roaming sulla propria rete ospitante.**

Articolo 4 ter

Tariffe al dettaglio per gli SMS in roaming regolamentati

- 1. Il fornitore del paese di origine rende disponibile a tutti i suoi clienti in roaming, secondo modalità chiare e trasparenti, un'eurotariffa SMS di cui al paragrafo 2. L'eurotariffa SMS non comporta alcun abbonamento associato o altri costi fissi o ricorrenti e può essere combinata con qualunque tariffa al dettaglio, fatte salve le altre disposizioni del presente articolo.**

- 2. A decorrere dal 1° luglio 2009 l'importo al dettaglio (al netto dell'IVA) di un'eurotariffa SMS che un fornitore del paese d'origine può applicare ai suoi clienti in roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato inviato da tali clienti può variare per ogni messaggio in roaming ma non supera EUR 0,11.**

- 3. Il fornitore del paese di origine non può imporre ai propri clienti in roaming costi per la ricezione di un SMS in roaming regolamentato.**

- 4. Dal 1° luglio 2009 il fornitore del paese di origine applica automaticamente un'eurotariffa SMS a tutti i clienti in roaming esistenti, fatta eccezione per i clienti in roaming che abbiano già scelto espressamente una tariffa o un pacchetto roaming specifici in virtù dei quali usufruiscono per gli SMS in roaming regolamentati di una tariffa diversa rispetto a quella che sarebbe stata applicata altrimenti.**

- 5. Dal 1° luglio 2009 il fornitore del paese d'origine applica un'eurotariffa SMS a tutti i nuovi clienti in roaming che non hanno già scelto espressamente una tariffa di roaming SMS diversa, o un pacchetto per servizi di roaming che comprende una tariffa diversa per gli SMS in roaming regolamentati.**

- 6. Ogni cliente in roaming può chiedere in qualsiasi momento di passare a una eurotariffa SMS o di rinunciarvi. Ogni cambiamento deve avvenire entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, gratuitamente, e senza comportare alcuna condizione o restrizione rispetto alle clausole di abbonamento diverse dal roaming. Un fornitore del paese di origine può ritardare tale cambiamento fintantoché la precedente tariffa di roaming non sia stata in vigore per un determinato periodo minimo, il quale non può comunque superare i tre mesi. Un'eurotariffa SMS può sempre essere combinata con un'eurotariffa.**

7. Non oltre il 1° giugno 2009 il fornitore del paese d'origine informa individualmente tutti i clienti in roaming esistenti in merito all'eurotariffa SMS, comunicando loro che essa sarà applicata a partire dal 1° luglio 2009 al più tardi a tutti i clienti in roaming che non hanno scelto espressamente una tariffa o un pacchetto speciali per gli SMS regolamentati mettendoli al corrente del loro diritto a passare all'eurotariffa SMS, o a rinunciarvi, ai sensi del precedente paragrafo 6.

Articolo 4 quater

Caratteristiche tecniche degli SMS in roaming regolamentati

Nessun fornitore o operatore di una rete ospitante può alterare le caratteristiche tecniche degli SMS in roaming regolamentati in modo da differenziarle rispetto alle caratteristiche tecniche degli SMS forniti all'interno del proprio mercato nazionale.

[...]

Articolo 6

Trasparenza delle tariffe al dettaglio per le chiamate e gli SMS in roaming regolamentati

1. Onde avvertire il cliente in roaming del fatto che gli saranno applicate tariffe di roaming all'atto di effettuare o ricevere una chiamata **o di inviare un SMS**, ciascun fornitore del paese di origine, salvo qualora detto cliente abbia comunicato al fornitore del paese di origine di non desiderare un tale servizio, fornisce al cliente, automaticamente mediante un servizio messaggi, senza indebito ritardo e gratuitamente, allorché detto cliente entra in uno Stato membro diverso da quello della rete d'origine, informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di roaming (comprehensive di IVA) che gli vengono addebitate per l'effettuazione o la ricezione di chiamate **e l'invio di SMS** nello Stato membro visitato.

Tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe includono le tariffe massime che possono essere addebitate al cliente, in base al suo piano tariffario, per:

- (a) effettuare chiamate all'interno del paese visitato e da quest'ultimo allo Stato membro in cui è situata la sua rete d'origine e per riceverne, nonché**
- (b) inviare SMS in roaming regolamentati mentre si trova nello Stato membro visitato.**

Le informazioni in oggetto includono anche il numero gratuito, di cui al paragrafo 2, per ottenere informazioni più dettagliate.

Un cliente che abbia rinunciato a ricevere il servizio messaggi automatico ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore del paese d'origine di ripristinare tale servizio. Il fornitore del paese di origine fornisce ai clienti non vedenti e ipovedenti, su loro eventuale richiesta, tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe automaticamente mediante una chiamata vocale gratuita.

2. In aggiunta a quanto disposto dal paragrafo 1, i clienti hanno il diritto di richiedere e ricevere gratuitamente informazioni personalizzate più dettagliate sulle tariffe di roaming applicabili alle chiamate vocali, agli SMS, agli MMS e agli altri servizi di trasmissione di dati, **nonché informazioni sulle misure di trasparenza applicabili in conformità del presente regolamento**, mediante una chiamata vocale dal cellulare, o l'invio di un SMS, a destinazione di un numero gratuito dedicato a tale scopo dal fornitore del paese di origine.

3. Al momento della sottoscrizione del servizio, il fornitore del paese di origine fornisce a tutti gli utenti informazioni esaurienti sulle tariffe di roaming applicabili, in particolare sull'eurotariffa e **l'eurotariffa SMS**. Esso aggiorna inoltre senza indebito ritardo i suoi clienti in roaming sulle tariffe di roaming applicabili ad ogni variazione delle stesse.

Il fornitore del paese d'origine adotta le misure necessarie a garantire che tutti i clienti siano al corrente della disponibilità dell'eurotariffa e **dell'eurotariffa SMS**. In particolare, detto fornitore comunica, in termini chiari e obiettivi, a tutti i clienti in roaming, entro il 30 luglio 2007, le condizioni relative all'eurotariffa **ed entro il 1° giugno 2009 le condizioni relative all'eurotariffa SMS**. Successivamente invia, a intervalli ragionevoli, un richiamo in tal senso a tutti i clienti che abbiano optato per un'altra tariffa.

Articolo 6 bis

Trasparenza e meccanismi di salvaguardia per i servizi di roaming dati regolamentati

1. Il fornitore del paese d'origine provvede affinché i clienti in roaming siano sempre adeguatamente informati in merito alle tariffe applicate all'uso dei servizi di roaming dati regolamentati, per aiutare i clienti a comprendere le conseguenze economiche di tale uso e consentire loro di controllare e contenere la spesa legata ai servizi di roaming dati regolamentati ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

2. Al più tardi dal 1° luglio 2009 un messaggio automatico inviato dal fornitore del paese di origine informa il cliente del fatto che sta utilizzando servizi in roaming e contiene informazioni personalizzate in merito alle tariffe applicabili alla fornitura di servizi di roaming dati regolamentati nello Stato membro interessato, salvo qualora detto cliente abbia comunicato al fornitore del paese di origine di non desiderare tali informazioni.

Le informazioni tariffarie personalizzate vengono inviate al telefono mobile o altra apparecchiatura del cliente in roaming quando questi comincia ad utilizzare un servizio di roaming dati regolamentato in uno Stato membro diverso dalla sua rete d'origine, per la prima volta dopo l'ingresso in dato Stato membro. Le informazioni vengono fornite, nel momento in cui il cliente in roaming inizia a utilizzare un servizio in roaming dati regolamentato [...], senza indebito ritardo e gratuitamente, con mezzi adeguati a facilitarne la ricezione e la comprensione.

Un cliente che abbia comunicato al fornitore del paese d'origine di non voler ricevere informazioni tariffarie automatiche ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore del paese d'origine di ripristinare tale servizio.

[...]

3. Entro il 1° maggio 2010 gli operatori del paese di origine offrono a tutti i loro clienti in roaming la possibilità di optare deliberatamente e gratuitamente per un limite di interruzione del servizio. Ciascun operatore del paese di origine definisce tale limite di interruzione del servizio con un tetto massimo di spesa mensile. Detto tetto massimo di spesa mensile non supera EUR 50 (al netto dell'IVA) ed è espresso nella valuta in cui il cliente paga le tariffe per i servizi di roaming dati regolamentati.

Inoltre il fornitore del paese di origine può offrire ai suoi clienti in roaming altri "limiti di interruzione del servizio" con tetti massimi di spesa mensili differenti, ossia superiori o inferiori.

Entro il 1° luglio 2010 tutti i clienti in roaming che non hanno espresso una scelta sono collocati automaticamente in un "limite d'interruzione del servizio" di EUR 50 (al netto dell'IVA).

A decorrere dal 1° luglio 2010, ogniqualvolta le spese mensili non pagate per servizi di roaming dati regolamentati raggiungono l'80% del "limite di interruzione del servizio" applicabile, il fornitore del paese di origine deve inviare all'apparecchiatura utilizzata un apposito messaggio di avvertimento, che possa essere facilmente percepito dal cliente in roaming. Il messaggio di avvertimento informa il cliente in roaming che sta per raggiungere il limite di interruzione del servizio e indica la procedura da seguire qualora questi desideri che la fornitura di tale servizio continui.

Se il cliente in roaming non desidera che la fornitura di tale servizio continui ed è raggiunto il "limite di interruzione del servizio", il fornitore del paese di origine cessa immediatamente di erogare servizi in roaming dati regolamentati.

A decorrere dal 1° luglio 2010, se il cliente in roaming chiede di optare per il "limite di interruzione del servizio" o di sopprimerlo, il cambiamento deve avvenire entro un giorno lavorativo dalla richiesta e gratuitamente, nonché senza comportare alcuna condizione o restrizione alle altre clausole di abbonamento.

4. A decorrere dal 1° luglio 2009:

- (a) La tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare all'operatore di una rete d'origine del cliente in roaming per la fornitura di servizi di roaming dati regolamentati tramite quella rete ospitante non può superare l'importo di EUR 1,00 per megabyte di dati trasmessi.
- (b) Tale tariffa media all'ingrosso si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima della scadenza del presente regolamento.
- (c) La tariffa media all'ingrosso di cui alla lettera a) si ottiene dividendo i ricavi totali all'ingrosso percepiti dall'operatore della rete ospitante da ogni operatore di una rete d'origine per la fornitura di servizi di roaming dati regolamentati nel periodo di riferimento per il numero totale di megabyte di dati effettivamente consumati per la fornitura di tali servizi durante il periodo in questione, aggregati in base ai kilobyte.

Vigilanza e applicazione

1. Le autorità nazionali di regolamentazione verificano e vigilano sull'applicazione del presente regolamento all'interno del loro territorio.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono al pubblico informazioni aggiornate sull'applicazione del presente regolamento, in particolare degli articoli 3, [...] **4 bis, 4 ter e 6 bis**, in modo da consentire alle parti interessate di accedervi agevolmente.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione, in vista del riesame di cui all'articolo 11, assicurano il monitoraggio dell'andamento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di chiamate vocali e di trasmissione di dati, inclusi i messaggi SMS e MMS, anche nelle regioni di confine di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato. Esse vigilano altresì sulla particolare situazione di roaming involontario nelle regioni di confine degli Stati membri limitrofi e controllano l'eventuale impiego di tecniche di direzione del traffico a scapito dei consumatori. Le autorità nazionali di regolamentazione comunicano alla Commissione, con cadenza semestrale, i risultati di tale verifica, tra cui informazioni a parte sui clienti con contratto aziendale, i clienti con abbonamento e i clienti con schede ricaricabili.
4. Le autorità nazionali di regolamentazione hanno il potere di esigere che le imprese soggette agli obblighi di cui al presente regolamento forniscano tutte le informazioni pertinenti per l'attuazione e il rispetto del presente regolamento. Su richiesta, tali imprese forniscono le informazioni prontamente, attenendosi al calendario e al livello di dettaglio specificati dall'autorità nazionale di regolamentazione.
5. Le autorità nazionali di regolamentazione possono intervenire di propria iniziativa per garantire il rispetto del presente regolamento. In particolare, si avvalgono, se del caso, dei poteri di cui all'articolo 5 della direttiva accesso per assicurare un accesso e un'interconnessione adeguati al fine di garantire la connettività da punto a punto e l'interoperabilità dei servizi di roaming, **ad esempio nel caso in cui gli abbonati non siano in grado di scambiare SMS in roaming regolamentati con abbonati di una rete mobile terrestre di un altro Stato membro a causa della mancanza di un accordo relativo alla consegna di tali messaggi.**

6. Nel caso in cui riscontri una violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, l'autorità nazionale di regolamentazione ha la facoltà di esigere l'immediata cessazione della violazione.

Articolo 8

Risoluzione di controversie

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere fra imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche in uno Stato membro in relazione agli obblighi sanciti dal presente regolamento sono soggette alle procedure nazionali per la risoluzione di controversie di cui agli articoli 20 e 21 della direttiva quadro.

2. In caso di controversie irrisolte in cui siano coinvolti consumatori o utenti finali in relazione a questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri provvedono a garantire la possibilità di ricorso alle procedure extragiudiziali per la risoluzione di controversie di cui all'articolo 34 della direttiva servizio universale.

Articolo 9

Sanzioni

Gli Stati membri adottano disposizioni relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro il 30 marzo 2008 **oppure, nel caso delle prescrizioni supplementari introdotte dal regolamento [XXXX/YYYY], non oltre 9 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento**, e comunicano successivamente senza indugio le eventuali modifiche.

Articolo 10

Modifica della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)

All'articolo 1 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. La presente direttiva e le direttive particolari si applicano fatte salve eventuali misure specifiche adottate per la regolamentazione delle tariffe di roaming internazionale sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno della Comunità.

Articolo 11

Riesame

1. La Commissione riesamina il funzionamento del presente regolamento entro il **31** [...] dicembre **2011** [...] e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione valuta in particolare se sono stati conseguiti gli obiettivi del presente regolamento. Nella relazione la Commissione esamina l'andamento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di chiamate vocali e di trasmissione di dati, tra cui messaggi SMS e MMS, includendovi se del caso raccomandazioni sulla necessità di regolamentare tali servizi. A tal fine la Commissione può avvalersi delle informazioni fornite in virtù dell'articolo 7, paragrafo 3.

2. Nella relazione la Commissione esamina altresì, tenuto conto dell'andamento del mercato e **della qualità del servizio fornito**, e in considerazione sia della concorrenza sia della protezione dei consumatori, l'eventuale necessità di prorogare la validità del presente regolamento oltre il periodo di cui all'articolo 13, o di modificarlo **ulteriormente**, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei servizi di telefonia mobile vocale e di trasmissione di dati a livello nazionale e delle incidenze del presente regolamento **nelle diverse parti della Comunità come pure** sulla situazione concorrenziale degli operatori di piccole dimensioni, indipendenti o che hanno recentemente avviato la loro attività. **In funzione dei risultati dell'esame**, [...] la Commissione [...] può presentare una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 12

Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione [...] l'identità delle autorità nazionali di regolamentazione responsabili dell'adempimento dei compiti previsti dal presente regolamento.

Articolo 13

Entrata in vigore e scadenza

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso scade il 30 giugno **2013** [...].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì